



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

ex dipendente: PASCULLI Michela nata a Manduria (TA) il 01/10/1944 matr. 1452
c. f. PSCMHL44R41E882X

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.369613 del 28/05/2015 (prat. n. 1641/11 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 5677/13 del Tribunale di Salerno-Sez. Lavoro depositata il 07/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 13/05/2015.

Il Tribunale di Salerno in accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra Pasculli Michela, ha condannato l'Amministrazione all'inquadramento della ricorrente nella categoria C, ex VI livello funzionale, con decorrenza 01/10/1978, e nella categoria D, ex VII livello funzionale, con decorrenza 17/09/1982.

Il Tribunale di Salerno ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €. 920,00, oltre IVA e CPA se dovuti come per legge

Scheda debiti fuori bilancio Pasculli

pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 5677/13 del Tribunale di Salerno depositata il 07/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 13/05/2015

TOTALE DEBITO

€ 1.167,30

Sig.ra Pasculli Michela matr. 1452

- Competenze per spese legali ex Dip. Pasculli Michela € 1.167,30

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 369613 del 28/05/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 5677/13 del Tribunale di Salerno depositata il 07/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 13/05/2015
- Prospetto calcolo competenze legali

Napoli, 23/07/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Ianniello Giuseppe

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

1074



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot 2015 0369613 28/05/2015 08.05

Mitt Avvocatura Regionale

Ass 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll

Classifico : 4.



04

01 GIU. 2015

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

Prat. CC. n. 1641/11, 1642/11 - Avv. Di Lascio

Pasculli Michela Rosaria, Baldi Michele c/ Regione Campania
Trasmissione sentenze nn. **5677/13** e **5676/13**
Trib. Salerno Sez. Lavoro -

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per gli adem-
pimenti di competenza, copia delle sentenze nn. **5677/13** e **5676/13** del Tribuna-
le di Salerno sezione Lavoro relative ai procedimenti emarginati.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081 796 35 19 - Fax 081 796 37 66



CAMPANIA

S. 23 SET. 2014

Salerno, 23 SET. 2014

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Salerno - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato:
dott. **ATTILIO FRANCO ORIO**
ha pronunciato all'udienza del 29.10.2013 la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 8209 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2010 vertente

TRA**PASCULLI MICHELA ROSARIA**

Rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.to MASSIMILIANO FORMICOLA e dall'avv. TOMMASO PERPETUA del foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata come da mandato a margine del ricorso introduttivo presso lo studio dell'avv. Matteo De Crescenzo in Salerno;

RICORRENTE**E****REGIONE CAMPANIA**

in persona del legale rappresentante p.t., Presidente della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avv. ALBA DI LASCIO unitamente alla quale domicilia in Napoli presso la sede dell'Avvocatura Regionale Campania

RESISTENTE

avente ad oggetto: retrodatazione inquadramento.

Conclusioni: come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20/10/2010 la sig.a PASCULLI MICHELA ROSARIA, dipendente della Giunta Regionale Campania, premesso di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato in data 4/3/1974 con la qualifica di coadiutore IV livello funzionale, svolgendo mansioni nel settore interventi per la produzione agricola, e di avere richiesto e conseguito, a seguito della entrata in vigore della legge Regionale n. 10/1977, l'inquadramento nel livello funzionale superiore (V livello) giusta attestato del Capo Ispettorato Ripartimentale Foreste di Salerno circa la collaborazione ininterrotta dal 1973 al 1984 alla cura ed istruttoria delle pratiche amministrative e contabili relative all'applicazione della legge n.28/74, con effetti economici decorrenti dal 25/10/1983, e di avere presentato nuova istanza per il riconoscimento di mansioni superiori segnalando anche la disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti che pur svolgendo le medesime mansioni erano stati già collocati in VI ed VIII livello funzionale, con conseguente immissione nel VI livello solo a partire dal gennaio 1983, si doleva che la Giunta Regionale con proprio decreto n. 233 del 19/6/2009, preso atto dei lavori della Commissione nominata soltanto nell'ottobre del 2008 per la verifica dei requisiti per il superiore inquadramento, e pur avendone diritto per l'appartenenza ai requisiti dell'art. 19 L.R. 1/2007 (svolgimento di compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla l.r. 17/3/1981 n.12 art. 9, possesso dei requisiti entro il 30/9/78 ed esclusione del personale che avesse beneficiato della cd. progressione verticale), aveva stabilito l'esclusione dai benefici di cui alla L.R. n.1/2007; dopo aver esperito il tentativo di conciliazione,

ricorreva all'AG perché, come per tutte le domande rigettate dalla Commissione, non era stata considerata la diversità di alcune posizioni evincibili dai fascicoli personali dei dipendenti, accomunandoli a coloro che si erano giovati dell'istituto della progressione verticale, sistema di classificazione nel pubblico impiego introdotto con CCNL 31/3/99 con ripartizione dei dipendenti in quattro categorie -A, B, C, D- diverso dal sistema di progressione orizzontale in cui si inseriscono solo gli aumenti retributivi fissi che si verificano all'interno di una singola categoria. Ma si trattava di un sistema di classificazione entrato in vigore nell'aprile 1999, inidoneo a spiegare i suoi effetti per fattispecie verificatesi oltre 10 anni addietro, eppure dalla consultazione di uno specchietto allegato al ricorso, emergeva che IV e V livello corrispondono entrambi alla classificazione della medesima categoria "B", e la Commissione avrebbe dovuto verificare se prima del 30/9/78 vi fossero stati passaggi di categoria o di livelli e se la ricorrente avesse svolto mansioni superiori a quelli previsti dal livello di appartenenza; chiedeva pertanto la riforma del decreto dirigenziale N. 233 del 19/6/09 con il quale era stata decretata la sua esclusione dai benefici della Legge 1/2007, e l'inquadramento nella categoria C (ex VI qualifica) a decorrere dall'1/10/78 e nella categoria "D" (ex VII qualifica) con decorrenza 7/9/82.

Ritualmente notificati ricorso e decreto, si costituiva in giudizio la Regione Campania, richiamando l'esplicito dettato normativo che esclude dal beneficio della legge 1/2007 i dipendenti che avessero goduto della progressione verticale, richiamava le argomentazioni della Commissione istituita per la verifica dei requisiti, laddove affermava che "le diverse espressioni utilizzate come concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, sono da ritenere come equivalenti anche quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una professionalità acquisibile dall'interno. L'espressione formalmente corretta deve essere individuata in quella utilizzata nella rubrica dell'art. 4 - progressione verticale nel sistema di classificazione", sicché la procedura selettiva qualificata come concorso interno era stata ritenuta equivalente ad una progressione verticale, integrante un motivo di esclusione dal beneficio superando anche la verifica del requisito dello svolgimento alla data del 30/9/78 di compiti ascrivibili alla posizioni di lavoro di cui alla l.reg. n.12/81 art.9. Inoltre, asseriva la resistente che il reinquadramento di IV e V livello funzionale nella categoria B aveva segnato una progressione verticale, e non si trattava di una mera progressione economica all'interno della stessa categoria ma di una vera e propria progressione verticale che necessitava di concorso. Concludeva per il rigetto della domanda per infondatezza.

All'odierna udienza, sentite le argomentazioni della ricorrente, assente la convenuta, ed acquisita copia di alcuni provvedimenti giudiziali pertinenti in materia, prodotti dalla parte interessata, il Giudice si riservava di decidere pronunciando all'esito la presente sentenza.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto, come peraltro statuito da altri precedenti di merito di primo grado allegati al fascicolo a cui questo giudice ritiene di aderire.

Nel merito, la ricorrente rientra nella applicazione della disciplina di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 1/2007 che, al primo comma, in tema di reinquadramento del personale della Giunta Regionale Campania, così stabilisce: *1. Il personale in servizio presso la Giunta regionale, inquadrato ai sensi della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, articolo 38, modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, articolo 5, che ha svolto alla data del 30 settembre 1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, articolo 9, è inquadrato, in applicazione dell'art. 3 della stessa legge regionale n.12/81, nella categoria C- ex sesta qualifica funzionale- con decorrenza 1 ottobre 1978 e nella categoria D- ex settima qualifica funzionale- con decorrenza 17 settembre 1982, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali del 17 marzo 1981, n. 12 e del 7 luglio 1981, n. 41. I requisiti per tale inquadramento devono essere posseduti alla data del 30 settembre 1978. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 ottobre 1978 per l'inquadramento nella categoria C e dal 17 agosto 1982 per l'inquadramento nella categoria D. Gli effetti economici del presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. La norma non si applica al personale che ha già beneficiato dell'articolo 39 della legge regionale n. 11/74 e dell'istituto della progressione verticale. Tale reinquadramento non può consentire comunque al personale beneficiario l'accesso al ruolo unico dirigenziale della Giunta regionale, se non mediante pubblico concorso.*

Ed infatti, il primo requisito, consistente nell'aver svolto alla data del 30/9/1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17/3/1981 n.12 art. 9 (*"Art. 9. Sono inserite nel sesto livello le posizioni lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito delle unità organiche in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale."*) è confermato dalle attestazioni del Capo Ispettorato Ripartimentale, dott. Ciro Rolando, circa la ininterrotta collaborazione prestata dal dipendente alla cura ed istruttoria delle pratiche amministrative e contabili relative alla legge 28/74 (istruttoria delle pratiche amministrative e contabili relative all'applicazione dell'art. 4 della legge 28/74 in materia di rimboschimenti volontari e, successivamente, anche in materia di pratiche amministrative e contabili relative alle paghe dei giovani assunti con legge 285/78) e lo svolgimento di incarichi e mansioni proprie della qualifica superiore, dal giugno 1974 all'ottobre 1984; il secondo requisito, consistente nella preesistenza dei requisiti per il superiore inquadramento nella ex sesta qualifica funzionale con decorrenza dal 1/10/1978, emerge dall'attestato del 24/2/1986 laddove le immutate mansioni hanno consentito il passaggio postumo nel quinto e sesto livello (cfr. attestato del 16/9/2010 con anzianità e livelli). Il terzo requisito, consistente nel non aver beneficiato dell'istituto della progressione verticale, resta confermato in actis per la mancanza di alcuna procedura concorsuale cui abbia partecipato la ricorrente nel passaggio a qualifiche superiori, essendole per contro stato riconosciuto l'inquadramento in virtù di effettivo svolgimento di incarichi.

Ne discende che il decreto dirigenziale n. 233 del 19/6/2009 avente ad oggetto la "presa d'atto" dei lavori della Commissione nominata per la verifica delle condizioni di applicazione della legge reg. n.1/2007 art. 19, non ha correttamente valutato la posizione della ricorrente, avendo genericamente respinto le domande dei dipendenti decretandone l'esclusione dai benefici di legge.

La decisione negativa della preposta Commissione sull'istanza della ricorrente, recepita dall'Ente regionale con decreto n.233/2009, si fonda infatti sul rilievo che quest'ultima avrebbe già beneficiato di progressione verticale a seguito di superamento di concorso interno ai sensi delle L.R. n.12/81 e n.41/81, conseguendo l'immissione nel V livello funzionale. Non è contestato, in definitiva, il possesso dei requisiti sostanziali per il beneficio del reinquadramento, ossia lo svolgimento di mansioni ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17/3/1981 n.12 n.9, corrispondenti all'allora esistente sesto livello. Lo svolgimento di dette mansioni, peraltro, risulta, come visto, documentato dalle attestazioni del Capo Ispettorato dott. Rolando ed è un dato non confutato dal resistente nella sua memoria difensiva.

L'oggetto della controversia, piuttosto, si incentra sulla interpretazione da attribuire alla espressione "progressione verticale" impiegata dall'art. 19 della legge reg. 1/2007. Sostiene, al riguardo la ricorrente che il criterio di classificazione del personale secondo il sistema della progressione verticale sarebbe stato introdotto soltanto a far data dall'entrata in vigore del CCNL 31/3/1999, e detto sistema prevede la divisione delle classi in quattro categorie denominate A, B, C, D, e stabilisce al contempo che per progressione verticale deve intendersi il passaggio dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore, cui si collega un criterio di classificazione secondo la progressione economica orizzontale, che riguarda unicamente gli aumenti retributivi all'interno della medesima categoria; e la stessa normativa collettiva prevede che le iniziative selettive degli enti per favorire lo sviluppo professionale del personale attraverso i passaggi interni alla categoria superiore sono riconducibili alla disciplina dell'art. 4 del CCNL del 31/3/1999, e le diverse espressioni utilizzate come concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, sono da ritenere equivalenti anche quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno (vds. Dichiarazione congiunta n. 1 in calce al CCNL del Comparto Enti Locali 2002/2005). In sostanza, per progressione verticale si intende qualsiasi procedura selettiva volta al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, mentre per progressione orizzontale si intende il passaggio, anche mediante procedura selettiva, da una posizione economica

ad un'altra, nell'ambito della stessa categoria. Si tratta cioè di valutare se il concorso interno sostenuto dalla ricorrente sia equiparabile ad una progressione verticale nel senso richiamato dall'art. 19 L.R. 1/2007. Ma il quesito ha una risposta negativa.

In primo luogo, si dubita che il legislatore regionale intendesse attribuire all'istituto della progressione verticale, introdotto a seguito del nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNL 31/3/1999 e successive modifiche, una portata retroattiva. Se tanto avesse inteso, on sarebbe stato necessario distinguere espressamente le sole ipotesi del personale che ha già beneficiato dell'articolo 39 della legge regionale n.11/74, poiché anch'esso, in sostanza, equivale ad una progressione verticale, in senso lato. Difatti, dispone l'art. 39 cit.: *"i dipendenti di cui agli articoli 36 e 37 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto per il livello funzionale di appartenenza, vengono immessi nei ruoli regionali con attribuzione del livello funzionale superiore purché abbiano maturato almeno tre anni di servizio complessivo, comunque prestato, e superino una prova di accertamento qualitativo le cui modalità saranno stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta Regionale, rispettivamente per il personale del Consiglio e della Giunta. Per il personale di cui agli artt. 36 e 37 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto, per non meno di cinque anni, mansioni della carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza e risultanti da atti formali, l'immissione in ruolo nel livello funzionale corrispondente alle mansioni svolte avviene anche prescindendo dal titolo di studio, previo l'accertamento qualitativo di cui al precedente comma"*. Neppure si spiegherebbe la precisazione per cui è escluso dal beneficio dell'art. 19 il personale che ha già beneficiato *"dell'istituto della progressione verticale"*, laddove il riferimento all'istituto rimanda immediatamente all'ipotesi tipica definita ex novo dal contratto del 1999 cui la dichiarazione accede. E non va obliato che la predetta Dichiarazione congiunta n.1 ribadisce che le varie forme di concorsi, passaggi, e selezioni interne, unificati sotto la dizione *"progressione verticale"* riguardano comunque passaggi interni alla categoria superiore, con rinvio, quindi, al nuovo sistema di classificazione vigente dal 1999.

Ma anche a voler ritenere che il legislatore del 2007 avesse inteso escludere tutti i dipendenti che già in qualche modo, trasponendo il sistema dei livelli funzionali nel nuovo sistema di inquadramento, avessero beneficiato del passaggio ad una categoria superiore (B, C, o D) rispetto a quella cui avrebbero avuto diritto col precedente livello, comunque la fattispecie concreta riguardante l'odierna ricorrente non vi risulterebbe ricompresa. Correttamente, infatti, viene evidenziato in ricorso come, in base al nuovo sistema di classificazione, entrambi i livelli funzionali rivestiti dalla ricorrente nel periodo in contestazione -ossia il quarto ed il quinto- corrispondono entrambi ad un'unica categoria, ossia la B, pur se a posizioni economiche diverse; mentre l'ex sesto livello funzionale corrisponde ad una categoria superiore, ossia la C.

Pertanto, non si è realizzato il passaggio ad alcuna *"categoria"* superiore, che è il presupposto dell'istituto della progressione verticale; restando invece il passaggio da una posizione economica all'altra nell'ambito della progressione orizzontale, che non è causa di esclusione dal beneficio.

D'altro canto, il beneficio introdotto dalla L.R. 1/2007 comporta proprio, quale effetto del re inquadramento, una progressione verticale in senso tipico, ossia un passaggio dalla categoria C, ex VI livello, alla superiore categoria D, corrispondente all'ex VII livello.

Le argomentazioni che precedono trovano, infine, ulteriore conferma nel raffronto con l'ipotesi testuale di esclusione dei dipendenti beneficiari dell'art. 39 L.R. 11/74; questi ultimi, infatti, avevano già ottenuto una volta la valorizzazione delle mansioni superiori di fatto svolte ai fini del formale inquadramento, *"anche prescindendo dal possesso del titolo di studio"*; al contrario, non risulta che il concorso interno espletato dalla ricorrente si fondasse sull'esercizio di mansioni superiori. È quindi spiegabile l'esclusione dei primi dal nuovo beneficio fondato sulle mansioni di fatto svolte, che già avevano portato ad un primo avanzamento in carriera.

La domanda va quindi accolta con accertamento del diritto della ricorrente all'inquadramento nella categoria C, ex VI livello funzionale, con decorrenza 1/10/1978, e nella



categoria D, ex VII livello funzionale, con decorrenza 17/9/1982.

La peculiarità interpretativa e la conformità dell'indirizzo giurisprudenziale qui richiamato consentono di applicare la regola della soccombenza per la statuizione sulle spese del procedimento, che vanno poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente Pasculli Michela Rosaria all'inquadramento nella categoria C, ex VI livello funzionale, con decorrenza 1/10/78, e nella categoria D, ex VII livello funzionale, con decorrenza 17/9/82.

Condanna la resistente Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 920,00, oltre IVA e CNA se dovuti come per legge.

Motivi riservati in giorni sessanta.

Salerno 29 ottobre 2013.

Dott. Attilio Franco Orio





TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

È copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva all'avv.

_____ *il forense (parte)*

Salerno, li _____

77 MAG. 2015

f.to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A3F2
d.ssa Lidia CRUDELE

È copia conforme all'esecutiva
Salerno, li _____

77 MAG. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A3F2
d.ssa Lidia CRUDELE

L'invio di notifica

del fronte della Ditta Richard Rognoni, Piacenza,
come in atto sopra, - l'idea - domanda di notifica
il numero fiscale escluso a:

- REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rappresentante
(patronato - il presidente - consule
in Napoli della via Santa Lucia n. 21

Assessore Maria Fortunata
13 MAG 2015
CAV. CONS. SEGREARIO
DE LUCA ROBERTO

Sentenza Tribunale di Salerno - Sez. Lav.-
Numero 5677/2013
Dipendente Pasculli Michela Rosaria

Diritti e onorari

920,00

920,00

CPA

4%

920,00

36,80

956,80

IVA

22%

956,80

210,50

TOTALE FATTURA

1.167,30